



Comune di San Martino Buon Albergo
Provincia di Verona

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO

*“EL CAPEL DE NAPOLEON
DI SAN MARTINO BUON ALBERGO”*

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 74 del 24.09.2012

Sommario

Art. 1 – Titolarietà, denominazione ed uso del marchio

Art. 2 – Obiettivi e finalità del marchio

Art. 3 – Destinatari del marchio

Art. 4 – Attribuzione del marchio

Art. 5 – Rilascio e durata della concessione

Art. 6 – Sorveglianza e controllo

Art. 7 – Segnalazione di violazioni

Art. 8 – Modalità d'uso del marchio

Art. 9 – Uso autorizzato del marchio

Art. 10 – Decadenza e sanzioni

Articolo 1
Titolarità, denominazione ed uso del marchio

1. Il presente regolamento individua le norme di utilizzo del marchio denominato “El Capel de Napoleon di San Martino Buon Albergo” di cui è titolare il Comune di San Martino Buon Albergo (di seguito indicato “Ente Comunale”) rappresentato nell’Allegato 1.
2. Di tale marchio l’Ente Comunale verifica il corretto e legittimo uso in conformità con le proprie finalità statutarie ed il presente Regolamento.

Articolo 2
Obiettivi e finalità del marchio

1. L’Ente Comunale intende avvalersi del marchio come di uno strumento di marketing territoriale per promuovere le produzioni, i servizi, le manifestazioni e gli eventi, valorizzandone la qualità, ai fini di:
 - promuovere la visibilità e l’immagine di San Martino Buon Albergo e del suo territorio;
 - potenziare la comunicazione culturale e turistica;
 - salvaguardare le tradizioni locali, con particolare riferimento al tema dell’eccellenza dei prodotti tipici;
 - semplificare le attività di promozione attraverso la valorizzazione di un’immagine unitaria, che si possa riconoscere quale indicazione istituzionale della qualità dell’offerta del territorio.

Articolo 3
Destinatari del marchio

1. L’Ente comunale riconosce la facoltà di utilizzare il marchio a tutti i soggetti, anche privati, interessati a collaborare al progetto di divulgazione dell’immagine di San Martino Buon Albergo e del suo territorio.
2. Il marchio contraddistingue prodotti e servizi di soggetti operanti nel Comune di San Martino Buon Albergo ed aventi con il Comune stesso relazioni e rapporti di collaborazione in termini di promozione e valorizzazione del territorio comunale.
3. I soggetti che possono richiedere la concessione d’uso del marchio da apporre ai propri prodotti/servizi devono essere operatori privati, singoli, aziende, enti, associazioni che abbiano sede operativa ed esercitino l’attività, per la quale il marchio viene richiesto, entro il territorio del Comune di San Martino Buon Albergo. Sono ammesse in deroga associazioni ed aziende che lavorano e producono con merito prodotti e servizi con le loro attività all’interno del Comune, nonostante il posizionamento della ditta sia esterna al territorio comunale.
4. I soggetti organizzatori di manifestazioni ed eventi potranno richiedere la concessione d’uso del marchio al solo fine di promuovere il marchio stesso o nel caso che l’attività organizzata preveda finalità di promozione del territorio di San Martino Buon Albergo.
5. Sono ammessi all’uso in concessione del marchio le tipologie di prodotti o servizi previste nel modulo “C” allegato alla domanda di “Registrazione del Marchio d’Impresa”.
6. Le imprese, associazioni o enti che intendono fruire del marchio vengono iscritte presso l’apposito Registro istituito dall’Ente Comunale.

Articolo 4 Attribuzione del marchio

1. Il marchio è concesso in uso esclusivamente dall'Ente Comunale.
2. Ciascun soggetto, che risponde alle caratteristiche individuate agli articoli precedenti, può richiedere all'Ente comunale – Ufficio Promozione e Marketing del territorio – l'autorizzazione all'utilizzo del marchio secondo le norme del presente Regolamento.
3. Per quanto concerne i prodotti del settore agroalimentare, l'autorizzazione all'utilizzo del marchio, potrà essere subordinata alla accettazione ed al rispetto delle norme di produzione previste da appositi disciplinari.
4. L'attribuzione del marchio avviene in virtù di un contratto di licenza per uso del marchio, stipulato dal funzionario responsabile dell'Ufficio Promozione e Marketing del territorio ed il richiedente (licenziatario).

Articolo 5 Rilascio e durata della concessione

1. L'accesso all'uso del marchio avviene secondo il seguente iter procedurale:
 - presentazione della domanda di concessione dell'uso del marchio da parte del richiedente, che dovrà fornire i dati necessari ad individuare le caratteristiche, anche sotto il profilo qualitativo, della propria attività, dei prodotti e servizi per i quali intende utilizzare il marchio;
 - realizzazione dell'istruttoria da parte dell'Ufficio Promozione e Marketing del territorio circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento, con lo svolgimento di eventuali visite ispettive;
 - la concessione della licenza è temporanea legata a singoli eventi e/o prodotti o in via continuativa per un periodo massimo di 36/72 mesi all'uso del marchio.
2. La concessione della licenza non è esclusiva.
3. Il richiedente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per la concessione della licenza d'uso annuale e temporanea. Gli importi vengono determinati dalla Giunta Comunale.
4. Gli importi derivati dalla concessione d'uso del marchio sono gestiti dall'Ente Comunale per finanziare le attività di Marketing del territorio o Sociale.
5. Può essere concesso l'utilizzo gratuito per avvenimenti nell'interesse del Comune, e quando lo stesso Comune si propone come soggetto attivo.

Articolo 6 Sorveglianza e controllo

1. A garanzia del corretto impiego del marchio, l'Ente Comunale identifica le modalità di controllo per verificare la conformità al presente regolamento dei prodotti e/o servizi, dando mandato ai Funzionari dell'Ente o ad apposita Commissione di procedere ai necessari accertamenti.
2. I controlli effettuati dagli incaricati dal Comune non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.
3. L'Amministrazione comunale avrà facoltà di perseguire legalmente, secondo quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei marchi, tutti coloro che utilizzano il marchio senza la preventiva autorizzazione.

Articolo 7 Segnalazione di violazioni

1. Qualora il licenziatario venga a conoscenza di violazioni del marchio, si impegna a darne immediata informazione al Comune di San Martino Buon Albergo.
2. Segnalazioni in tal senso possono pervenire, a titolo esemplificativo, anche da parte delle associazioni dei consumatori o delle associazioni dei produttori / erogatori di servizio coinvolti, da parte degli organismi ufficiali di controllo o di altri pubblici ufficiali.
3. Le segnalazioni devono essere supportate da prove oggettive, ossia da informazioni e/o documentazioni qualitative o quantitative misurabili.

Articolo 8 Modalità d'uso del marchio

1. L'apposizione del marchio in etichetta sul prodotto / servizio avviene in accordo con le seguenti specifiche:
 - a) il marchio stesso;
 - b) la denominazione del marchio: "El Capel de Napoleon di San Martino Buon Albergo"
 - c) l'indicazione del Comune in cui ha sede l'impresa, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (attuazione delle direttive 89/395 CEE e 89/396 CEE, che consente di apporre in etichetta una dicitura relativa al luogo di origine o di provenienza del prodotto).
2. Il marchio deve essere riprodotto dal beneficiario esattamente come da file fornito dal Comune di San Martino Buon Albergo, rispettando le dimensioni e i colori originali forniti dall'Ente stesso.
3. Nell'ambito dei controlli, deve essere verificata la veridicità dell'indicazione di provenienza apposta, con eventuale segnalazione agli organi competenti delle irregolarità rilevate.

Articolo 9 Uso autorizzato del marchio

1. E' vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno terzi sul significato e sul simbolo del marchio, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.
2. Il licenziatario potrà usare il marchio sia da solo sia abbinato ai propri marchi o a stemmi istituzionali.
3. Il marchio dell'Ente Comunale può dunque essere utilizzato accanto ad indicazioni diverse. Queste tuttavia non possono essere apposte sul prodotto, imballaggi, documenti o altro se limitano la leggibilità o la visibilità del marchio dell'Ente Comunale.
4. Eventuali abusi nell'uso del marchio da parte di aziende non iscritte nell'apposito registro saranno perseguiti a norma di legge.
5. Il licenziatario si impegna nell'uso del marchio a non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare, o comunque ledere, la reputazione del marchio medesimo.
6. Il licenziatario non può cedere la licenza, concedere sub-licenze, o altrimenti disporre del marchio nei confronti di terzi.

Articolo 10 Decadenza e sanzioni

1. La riproduzione o l'utilizzazione del marchio a scopi diversi da quelli previsti dalla presente disciplina, che non siano stati preventivamente approvati per iscritto dal Comune di San Martino Buon Albergo, comporterà la immediata decadenza dal diritto di utilizzo del marchio.
2. La decadenza dal diritto di utilizzo del marchio è prevista, altresì, oltre che al termine del periodo di concessione, nei casi seguenti:
 - pubblicità ingannevole;
 - mancato rispetto della normativa;
 - frode;
 - uso del marchio in merito a produzioni e/o servizi per le quali non sia stata riconosciuta la concessione;
 - ostacolo o impedimento allo svolgimento dei controlli previsti nell'ambito del presente regolamento d'uso.
3. Qualora il marchio venisse utilizzato in maniera non conforme alle norme previste nel presente regolamento, l'Ente Comunale potrà procedere alla revoca immediata della concessione del marchio, riservandosi di richiedere il risarcimento per tutti gli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, inclusi pertanto anche i danni all'immagine del Comune di San Martino Buon Albergo.